

CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETTERA B DEL REGOLAMENTO CE N. 1071/2009 PER IL GESTORE DEI TRASPORTI

Incarico professionale a tempo determinato per l'affidamento del mandato di consulenza e dirigenza in materia di "GESTORE dei TRASPORTI" così come previsto dall'Art. 4 Comma 2 Lettera B del REGOLAMENTO CE N. 1071/2009

L'anno addìdel mese dicon la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il sig., il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di titolare della impresa:ditta individuale con sede aVia..... n°..... esercente l'attività di autotrasporto merci di cose per conto terzi P.I. di seguito denominato COMMITTENTE;

E

Il sig..... nato a..... il, residente a Via.....n°.....C.F.di seguito denominata PROFESSIONISTA

PREMESSO:

Che ditta Committente

Intende iscriversi all'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di, giusto quanto richiesto dalle normative vigenti in materia di capacità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci conto terzi, nella fattispecie dall'ART 4, COMMA 2, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO CE 1071/2009.

Che per la definizione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi è necessario affidare a persona abilitata ed in possesso dell'attestato di capacità professionale per poter esercitare l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi.

Che l'attività di gestore dei trasporti rientra perfettamente nelle attività compatibili, previste ed attinenti la figura oggetto del presente mandato.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1-Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 2-Oggetto del contratto

Il rapporto professionale tra il Professionista e il Committente ha per oggetto la:

consulenza e la dirigenza in materia di attività di Gestione dei Trasporti così come configurata dal Regolamento Ce n. 1071/2009 per il controllo e la verifica dell'attività connessa al trasporto merci con particolare riferimento a:

1. gestione della manutenzione dei veicoli;
2. la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto;
3. la contabilità di base;
4. la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli;
5. verifica delle procedure di sicurezza.

Articolo 3- contenuto delle attività

IL PROFESSIONISTA deve garantire un minimo di giorni-uomo di carattere professionale stimato in 48 (quarantotto) giorni-uomo per l'erogazione delle attività indicate nel precedente Art. 2.

Si precisa che per il giorno-uomo si intende una unità di misura dell'impegno professionale spendibile dal PROFESSIONISTA a favore del COMMITTENTE oltre che presso la sede anche in luoghi da concordarsi con lo stesso COMMITTENTE, quali, ad esempio, la sede professionale del PROFESSIONISTA e/o quella delle sedi operative della ditta COMMITTENTE con riferimento all'offerta economica, il PROFESSIONISTA si impegna in particolare alla predisposizione di un manuale di gestione ispettiva delle correlate procedure organizzative, nonché delle relative istruzioni operative.

Un particolare accento dovrà essere posto nel supportare il COMMITTENTE nella figura del legale rappresentante, nell'impostazione dei piani di controllo ovverosia di gestione delle attività ispettive di controllo, nonché delle liste di riscontro generali (di interfaccia) ed analitiche (disciplina).

L'offerta economica ha tenuto conto dell'obbligo del PROFESSIONISTA a partecipare a 4 (quattro) riunioni richiedenti ciascuna un impegno di 1 (uno) giorno-uomo presso la sede del COMMITTENTE, oltre alle trasferte da effettuarsi presso la sede del PROFESSIONISTA sino al COMMITTENTE, per le succitate previste riunioni o quelle da tenersi presso le sedi operative dell'azienda.

Gli impegni di cui sopra saranno gestiti unicamente dal PROFESSIONISTA in completa autonomia avvalendosi delle strutture operative e del personale dell'azienda di cui lo stesso professionista si vorrà avvalere in base alle responsabilità e alle mansioni dedicate.

Il PROFESSIONISTA si impegna a fornire periodicamente al COMMITTENTE report dell'attività di controllo e di gestione svolta che rimarranno a disposizione delle autorità incaricate al controllo.

Articolo 4 – Apporti Specialistici

Il PROFESSIONISTA nell'espletamento delle proprie attività potrà utilizzare apporti specifici ed avvalersi di collaborazioni esterne di altri PROFESSIONISTI di propria fiducia, restando inteso che nei confronti del COMMITTENTE è l'unico responsabile dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contratte anche per ciò che attiene al rapporto economico che comunque interesserà esclusivamente le due parti che figurano nella presente convenzione.

Articolo 5 – Tempi di esecuzione e penali.

Il PROFESSIONISTA si impegna ad attuare l'attività ispettiva di controllo, attenendosi alle relative istruzioni operative per implementare il sistema di gestione ispettiva all'interno dell'azienda del committente, secondo il programma e la tempistica stabilita dalle parti per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.

L'attività prevede la stesura di report di controllo trimestrali dell'attività del gestore, in caso di mancato rispetto da parte del PROFESSIONISTA dei tempi concordati con il COMMITTENTE, verrà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

Articolo 6 – Compenso per le attività

Le parti per quanto esplicito nelle premesse pattuiscono che il compenso è stabilito su base giornaliera come offerta economica proposta in Euro 125 (centoventicinque/00) comprensivo delle spese e di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali per 'impegno di tempo minimo di giorni-uomo stimato in 48 (quarantotto). Tale compenso tiene conto dell'obbligo del PROFESSIONISTA a partecipare alle riunioni e alle trasferte stabilite nel presente Articolo 3.

Articolo 7 – Termini e modalità di pagamento.

I compensi delle prestazioni oggetto dell'incarico saranno calcolati su base mensile e a consuntivo dei giorni-uomo professionali maturati, il pagamento degli onorari avverrà trimestralmente con pagamento posticipato al primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre stesso a mezzo bonifico bancario.

Articolo 8 – Durata del contratto.

Il PROFESSIONISTA avvia le attività di che trattasi fin dal momento della decorrenza del presente atto.

La durata complessiva delle attività viene fissata fin dal momento della decorrenza del presente atto.

La durata complessiva delle attività viene fissata in 12 (dodici) mesi a decorrere dal, secondo un programma da convenirsi da parte del PROFESSIONISTA con il COMMITTENTE nella figura del titolare dell'impresa. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di richiedere, almeno 3 (tre) mesi prima del termine di cui sopra, la prosecuzione dell'incarico professionale per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni.

Articolo 9 – Controversie

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente Convenzione e che non fosse possibile risolvere di comune accordo, sarà devoluta dal Giudice Onorario con esclusiva competenza del foro di

Articolo 10 –Incompatibilità

Per il PROFESSIONISTA dalla sottoscrizione del presente atto e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità previste a riguardo della legislazione vigente.

Il PROFESSIONISTA non dovrà avere conflitti di interesse in corso con il COMMITTENTE ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie sollevando si da ora il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il PROFESSIONISTA si impegna a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità e in tal caso il COMMITTENTE potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravii e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente causati dal PROFESSIONISTA.

Articolo 11 – Spese

Le spese contrattuali, incluse le copie di contratto che venissero richieste, e le eventuali spese di registrazione sono a carico del COMMITTENTE.

Letto, accettato e firmato

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

Le parti dichiarano, ai sensi e per effetti dell'articolo 1341 comma 2° del Codice Civile di aver preso visione delle clausole contrattuali di cui gli articoli 9, 10 e 11 e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE